



Regione Autonoma della Sardegna

**Allegato 1 alla deliberazione n° 17/07 del
13/04/04**

**ATTO DI INDIRIZZO
PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO**

Il seguente atto di indirizzo ha la finalità di normalizzare ed omogeneizzare i criteri di costruzione della tariffa riferita ai rifiuti urbani, partendo dalle indicazioni già riportate nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandole con le novità conseguenti ai nuovi dispositivi normativi statali intervenuti (D.Lgs. 36/03) ed alle nuove disposizioni regionali (Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio regionale, Atto di indirizzo che definisce i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie), nonché di definire le procedure per la sua valutazione ed approvazione e le procedure per la trasparenza delle informazioni.

A. Metodologia di costruzione della tariffa di trattamento/smaltimento

La tariffa, per unità di peso di rifiuto conferito, è calcolata sulla base di un Piano Economico-Finanziario formulato dall'Ente titolare dell'opera (impianto di trattamento/recupero/smaltimento), individuata come centro di costo autonomo.

L'opera a cui si riferisce la tariffa comprende, nel caso di piattaforma di trattamento complessa, tutte le sezioni impiantistiche, con la eventuale scarica di servizio, direttamente rientranti nelle competenze dell'Ente titolare e gestita unitariamente.

La tariffa dovrà essere composta dai seguenti fattori:

1. Costo industriale

Il computo del costo industriale deve comprendere le seguenti voci:

1.1 Costo diretto di produzione del servizio

Formato da:

- 1.1.1 **Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci** (acqua, reagenti, carburanti e lubrificanti, combustibili,...).
- 1.1.2 **Costo per servizi** (energia elettrica, pulizie, analisi, trasporto e trattamento percolati e reflui, copertura giornaliera, trattamento scorie, trasporti, noleggi ...) dedotto da apposita analisi previsionale aggiornabile a consuntivo.



Regione Autonoma della Sardegna

- 1.1.3 **Costo della manutenzione ordinaria** dell'opera, (riparazioni ordinarie, manutenzione programmata, compreso il materiale di ricambio) non superiore al 6% del costo di investimento, dedotto da apposita analisi previsionale aggiornabile a consuntivo.
- 1.1.4 **Costo del personale operativo di produzione** (squadre in turno, addetti alle manutenzioni, alla pesa, tecnici incluso il Direttore Operativo) relativo all'esercizio dell'opera, compreso quello in quota-parte, basato sul livello retributivo stabilito dal C.C.N.L., compresi gli oneri sociali, il TFR, gli oneri per indumenti di lavoro e per la sicurezza, addestramento e formazione; l'entità del personale deve scaturire da apposita analisi in cui sia dimostrata l'ottimizzazione dell'organizzazione.

1.2 Costi di struttura (spese generali di funzionamento)

Le spese generali di funzionamento non possono eccedere il 15% del costo diretto di produzione del servizio, così come identificato al punto 1.1, e devono essere dedotte da apposita analisi previsionale, aggiornabile a consuntivo, determinate in base alle seguenti voci:

- 1.2.1 **Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci** (tipo stampati e cancelleria), relative al solo funzionamento della struttura
- 1.2.2 **Costo per servizi** (emolumenti CdA, Collegio Sindacale, Società esterna di certificazione bilancio/qualità, costi per verifiche e controlli da parte dell'Ente titolare dell'opera, consulenze e prestazioni amministrative, legali, fiscali, tecniche, notarili, spese telefoniche e postali, assicurazioni per incendio, furto, atti vandalici,...)
- 1.2.3 **Costo del personale di struttura** (amministrazione e controllo, acquisti, commerciale, personale, servizi generali e segreteria, Amministratore Delegato o Direttore Generale) basato sul livello retributivo stabilito dal C.C.N.L., comprendente gli oneri sociali, il TFR, gli oneri per addestramento e formazione; l'entità del personale deve scaturire da apposita analisi in cui sia dimostrata l'ottimizzazione dell'organizzazione
- 1.2.4 **Quota di ammortamento beni di struttura** (relativi a cespiti quali HW/SW – mobili e dotazioni, ecc...non coperti da finanziamento pubblico, per i quali l'ammortamento deve essere effettuato secondo le aliquote fiscali vigenti)
- 1.2.5 **Oneri diversi di gestione della struttura** (acquisto di valori bollati, imposte CCIAA, tasse e concessioni governative, vidimazione libri sociali, quote associative).

L'affidamento della gestione da parte del soggetto titolare dell'opera a soggetti terzi, anche partecipati con lo stesso Ente, non deve comportare un costo aggiuntivo imputabile a voci quali convenzioni, concessioni, affitto, ecc..... E' ammissibile solo un costo di verifica e controllo da parte dell'Ente che rientra tra le voci del costo per servizi delle spese generali di funzionamento come già indicato al punto 1.2.2.

1.3 Costi di smaltimento scarti in uscita

La voce si riferisce ai costi per i sovralli, materiali fuori specifica, ecc....., che trovano destinazione in altre piattaforme e/o discariche non direttamente rientranti nella gestione a cui è



Regione Autonoma della Sardegna

riferita la tariffa; il costo deve essere congruente con quello risultante dal Piano Economico dell'impianto o discarica di smaltimento a cui è conferito il singolo flusso di scarto.

1.4 Quota di ammortamento di produzione

Si intende la quota di ammortamento per il recupero del capitale investito, eccedente la quota di finanziamento pubblico a fondo perduto, per la progettazione e realizzazione dell'opera, compresi i costi per la mitigazione ambientale. La quota di ammortamento dovrà essere calcolata:

- per gli impianti, sulla vita utile dell'opera, disaggregando le opere civili (vita media 40 anni) e le opere elettromeccaniche (vita media 20 anni);
- per le discariche la quota di ammortamento sarà rapportata al tempo previsto di coltivazione.

1.5 Quota di accantonamento

Si intende la quota annuale di accantonamento finalizzata:

- a. per gli impianti, e per le discariche durante la fase di esercizio, a costituire un fondo necessario per far fronte agli oneri per il rinnovo dei mezzi e delle parti impiantistiche che nel tempo necessitano di interventi anche manutentivi straordinari e per i costi di nuove sezioni impiantistiche rese necessarie da imposizioni normative (adeguamenti di presidi ambientali, ...); l'entità della quota non può superare il 5% del costo di investimento per la progettazione e realizzazione dell'opera;
- b. per le sole discariche, a costituire il capitale a copertura dei costi da sostenere nel post-esercizio per un periodo non inferiore a 30 anni e per la sistemazione definitiva delle aree secondo quanto previsto nel Piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 36/03; l'entità della quota dovrà derivare dal computo analitico dei costi presentati nel piano di adeguamento.

1.6 Oneri finanziari

Comprende gli interessi passivi maturati sulla giacenza finanziaria ad esclusione dei fondi relativi a premialità/penalizzazioni (v. punto 2.4) ed ai fondi di accantonamento di cui al punto 1.5.

1.7 Oneri straordinari

Comprende eventuali partite passive di tipo straordinario, ovvero non ripetitive o extra gestione caratteristica.

2. Oneri aggiuntivi

Oltre ai costi industriali, costituiscono ulteriori voci per la determinazione della tariffa i seguenti oneri aggiuntivi:

2.1 Costi per fidejussioni e assicurazioni danni ambientali

Relativi agli oneri da sostenere per fidejussioni e assicurazioni per danni ambientali (es. responsabilità civile inquinamento) sia relative alle garanzie finanziarie obbligatorie richieste



Regione Autonoma della Sardegna

dalle autorità competenti che per assicurazioni volontarie del gestore; si ricomprendono anche i costi per oneri fiscali nella misura fissata dalle vigenti leggi.

2.2 Quota di spettanza del Comune nel cui territorio è ubicata l'opera

La quota, a titolo di contributo ambientale, va individuata in modo forfettario o commisurata alla somma dei costi diretti di produzione e dei costi di struttura, secondo un'aliquota del 5%, fatti salvi i differenti accordi tra ente titolare e Comune sede dell'opera.

2.3 Tributo per lo smaltimento in discarica (ecotassa)

Tributo dovuto ai sensi dell'art.3 della L. 28.12.95 n° 549.

2.4 Quota di penalizzazione/premialità

Si riferisce alle penalizzazioni/premialità da applicare ai conferenti in conseguenza di direttive e/o atti di indirizzo emanati dall'Autorità competente. Gli introiti dovuti alla voce faranno parte di un fondo a destinazione specifica, le cui modalità di utilizzo saranno specificate dalle direttive e/o atti di indirizzo di riferimento.

In ogni caso le penalità addebitate e le premialità accreditate dovranno essere presentate come conto separato rispettivamente nei costi e nei ricavi.

2.5 Utile di impresa

L'utile di impresa va considerato qualora vi sia un affidamento a terzi della gestione, e va valutato in un massimo del 10% del costo diretto di produzione di servizio.

2.6 Costi per altre prescrizioni

Eventuali altri costi connessi a nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti.

3. Ricavi

Rientrano tra i ricavi le seguenti voci.

- trattamento e smaltimento di rifiuti speciali e conto terzi;
- vendita compost
- vendita materiali di riciclo e recupero
- vendita energia elettrica
- vendita energia termica
- smaltimento ospedalieri
- corrispettivi Conai
- contributi diversi

Tra i ricavi vanno considerati anche i trattamenti/smaltimenti di rifiuti urbani provenienti da comuni appartenenti ad Ambiti Territoriali diversi da quello di localizzazione dell'impianto/discarica; la tariffa da applicare per tali conferimenti deve essere pari a quella scaturita dai costi industriali maggiorata del 30%.

La stessa regola si applica per i conferimenti di scarti e sovralli da impianti di trattamento di rifiuti urbani.

Fanno inoltre parte dei ricavi:



Regione Autonoma della Sardegna

- i proventi finanziari (interessi attivi maturati sulla giacenza finanziaria ad esclusione dei fondi relativi a premialità/penalizzazioni (v. punto 2.4) ed ai fondi di accantonamento di cui al punto 1.5)
- i proventi straordinari (eventuali partite attive di tipo straordinario, ovvero non ripetitive o extra gestione caratteristica).

4. Costo totale e calcolo tariffa per i conferimenti comunali

I costi totali saranno computati come somma dei costi industriali e degli oneri aggiuntivi, dedotti i ricavi. Sul costo totale verrà applicata l'iva di legge.

La tariffa verrà calcolata rapportando i costi totali all'unità di peso del rifiuto conferito.

Nel caso di piattaforme di trattamento a tecnologia complessa nel quale siano presenti linee di trattamento differenti per i vari flussi in entrata (es. umido da raccolta differenziata) la tariffa dovrà essere distinta per ciascun flusso e commisurata agli effettivi costi di trattamento.

5. Calcolo tariffa per i conferimenti di scarti e sovvalli da impianti di trattamento di rifiuti urbani

La tariffa di conferimento di scarti, biostabilizzato e sovvalli provenienti da impianti di trattamento di rifiuti urbani del medesimo ambito territoriale, dovrà essere calcolata con le stesse modalità, indicate per il calcolo della tariffa per conferimenti comunali, rapportata ai costi industriali dell'effettivo trattamento; dovrà essere applicata inoltre la corrispondente misura del tributo per lo smaltimento in discarica, mentre non sarà applicata la quota di premialità/penalizzazione di pertinenza esclusiva dei conferimenti comunali.

B. Procedura di valutazione e approvazione della tariffa

L'approvazione della tariffa di conferimento risulta parte integrante del provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'impianto di trattamento/smaltimento.

Per gli impianti di produzione di compost di qualità di titolarità pubblica autorizzati ai sensi delle procedure semplificate di cui agli artt.31-33 del D. Lgs n° 22/97 l'approvazione da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente delle tariffe applicate ai Comuni conferenti deve essere acquisita prima dell'entrata in esercizio.

Qualunque variazione alla tariffa per aggiornamento e/o adeguamento dei costi dovrà essere adeguatamente motivata ed essere sottoposta a parere da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, che dovrà procedere all'adeguamento del provvedimento autorizzativo.

L'adeguamento annuo all'indice Istat non deve essere sottoposto ad autorizzazione specifica ma deve essere comunicata all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

La procedura per la determinazione ed il periodico aggiornamento della tariffa dovrà attenersi alle seguenti fasi:



Regione Autonoma della Sardegna

- a) il progetto in approvazione ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 22/97 deve essere accompagnato dal Piano dei Costi Industriali, sulla base del quale l'Ente proponente l'opera dovrà calcolare una tariffa preliminare; per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.28 del D.Lgs 22/97 l'Ente titolare dell'opera dovrà presentare la documentazione del Piano dei Costi definitivo e la documentazione inerente il calcolo della tariffa secondo le modalità previste nel punto A. del presente atto; la documentazione presentata deve essere oggetto di attestazione da parte di una società di revisione iscritta al relativo albo circa la coerenza alle regole civilistiche e fiscali nonché all'osservanza delle prescrizioni regionali in materia di composizione tariffaria;
- b) con cadenza annuale, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento l'Ente titolare dell'impianto di trattamento/smaltimento presenta alla Regione-Assessorato della Difesa dell'Ambiente, copia del bilancio della società che gestisce l'impianto o la discarica ed un rapporto sull'attività contenente i dati, basati su un sistema di contabilità analitica, relativi al capitale investito ed al conto economico, nonché l'analisi della composizione della tariffa secondo le voci di cui al punto A. del presente atto, seguendo lo schema esemplificativo allegato. I dati devono essere oggetto di attestazione da parte di una società di revisione iscritta al relativo albo; nel rapporto dovranno essere opportunamente evidenziate le variazioni dei costi riscontrate a consuntivo o previste per l'anno successivo; nel rapporto dovrà essere altresì debitamente evidenziato il quadro dei proventi finanziari maturati sugli accantonamenti di cui al punto 1.5 e, separatamente, quelli di cui al punto 2.4, ed il saldo delle disponibilità su tali fondi; l'utilizzo del fondo di accantonamento di cui al punto 1.5 per le necessità manutentive straordinarie e/o per costi di nuove sezioni impiantistiche deve essere adeguatamente documentato;
- c) qualora le variazioni dei costi dovessero comportare una variazione della tariffa, l'Ente titolare dell'opera deve presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno la proposta di adeguamento tariffario corredata della documentazione costituita dal conto economico generale in forma di pre-consuntivo e dall'analisi della composizione della tariffa secondo le voci di cui al punto A. del presente atto come da schema esemplificativo allegato, i cui dati devono essere oggetto di attestazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo;
- d) non possono essere ammesse variazioni della tariffa in corso d'anno, ma eventuali oneri possono essere inseriti nella proposta di adeguamento tariffario per l'anno successivo;
- e) l'Assessorato Regionale Difesa Ambiente provvederà alla necessaria verifica di conformità e procederà all'approvazione della tariffa aggiornando il provvedimento autorizzativo all'esercizio;
- f) in ogni caso si dovrà procedere alla revisione della tariffa nell'eventualità di varianti che comportino differenze di costi e di potenzialità dell'opera rispetto al progetto originario.

C. Procedure a garanzia della trasparenza della tariffa

Al fine di garantire la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi si stabiliscono le seguenti modalità procedurali:

- 1.) L'eventuale variazione tariffaria deve essere comunicata ai Comuni dagli Enti titolari dell'opera, solo successivamente all'avvenuta approvazione della tariffa da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; in caso di inadempienza, la comunicazione verrà effettuata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.



Regione Autonoma della Sardegna

- 2.) L'Ente titolare dell'opera avrà cura di fornire tutte le spiegazioni alle richieste di chiarimenti eventualmente avanzate dai Comuni Conferenti i rifiuti; l'Ente dovrà altresì garantire la possibilità ai Comuni conferenti di visionare tutti i documenti che fanno parte della documentazione prodotta a supporto della proposta di adeguamento tariffario.
- 3.) Nell'ambito delle operazioni di monitoraggio annuale curate dall'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente provvederà a compilare nel rapporto annuale anche una tabella riepilogativa delle tariffe di conferimento praticate presso gli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani.